

**AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA -
CIRCOLARE 23 luglio 2004, n. 21: Vitivinicolo -
Dichiarazioni 2003/2004. Istruzioni applicative
generali per la compilazione e la presentazione
delle dichiarazioni di giacenza.**

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole agro industriali e nazionali

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressioni frodi

Al Dipartimento per la qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi D.G. per la qualita'

Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

All'Istituto regionale della vite e del vino

Al Comando carabinieri T.N.C.A.

All'Agenzia delle dogane

All'Anci

Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA

Ai C.A.A. riconosciuti

1. Quadro normativo.

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;

regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990);

decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000, n. 221, e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), g), i), e e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;

decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2004, n. 1205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2004, recante disposizioni relative alle dichiarazioni di giacenza dei vini e di prodotti vinicoli.

2. Settori di intervento.

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2003/2004.

L'intervento in oggetto interessa il settore Vitivinicolo, art. 18 del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e regolamento CE n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001.

Si ricorda che, in applicazione dell'art. 6 del regolamento CE n. 1282/2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 1205/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2004, i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio.

I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono, altresì, dichiarati dal destinatario.

3. Definizioni.

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

produttore: persona fisica o giuridica ovvero associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di ente persone soggetta agli obblighi di cui all'art. 27 del regolamento n. 1493/99;

commerciante: persona fisica o giuridica che professionalmente commercializza (acquista e vende) prodotti, imbottigliati e/o sfusi;

rivenditore al minuto: persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascun Stato membro, tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi.

Ulteriori definizioni:

CAA: Centri autorizzati di assistenza agricola;

S.I.G.C. (Sistema integrato di gestione e controllo): II regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, sostituito dal regolamento CE n. 2419/01, ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari.

4. Termini e modalita' di presentazione delle dichiarazioni.

4.1. Soggetti interessati.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:

i consumatori privati;

i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attivita' commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;

i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

4.2. Termine di presentazione.

Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all'AGEA dal 1° agosto e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno.

Le dichiarazioni presentate successivamente al 10 settembre saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa su ritardata presentazione che alle sanzioni dettate dall'art. 12 del regolamento CE n. 1282/2001. In particolare:

entro cinque giorni lavorativi si applica una riduzione del 15% degli importi da versare per la campagna in corso relativamente ai benefici delle misure previste agli articoli 24, 29, 30, 34 e 35 del regolamento CE n. 1493/99;

dal sesto giorno al decimo giorno lavorativi compresi si applica, invece, una riduzione del 30%;

dall'undicesimo giorno lavorativo la dichiarazione si considera non presentata ai fini della richiesta di aiuti. Le aziende sono escluse, salvo i casi di forza maggiore considerati dallo Stato membro, dal beneficio delle misure previste agli articoli 24, 29, 30, 34 e 35 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna di cui trattasi ed anche per la successiva.

In ogni caso, le dichiarazioni confluiranno ad AGEA tramite acquisizione telematica oppure a mezzo raccomandata, in particolare:

4.3. Modalita' di presentazione.

4.3.1. Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

Per la compilazione e la presentazione della dichiarazioni di giacenza, i soggetti che hanno gia' dato mandato ad un CAA devono avvalersi dello stesso. Mentre i soggetti non aderenti ad un CAA che hanno intenzione anch'essi di avvalersi di un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) dovranno preventivamente conferire mandato.

In applicazione, infatti, dell'art. 15 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, il CAA e' tenuto ad acquisire dall'utente, mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

fornire al CAA dati completi e veritieri;

collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle

attività affidate;

consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del suddetto decreto.

I CAA sono, quindi, delegati a supportare il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di giacenza tramite le seguenti attività:

1) costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalità descritte nel documento «Manuale delle procedure - II Fascicolo aziendale»;

2) verificare che gli allegati alla dichiarazione di giacenza necessari per l'istruttoria siano stati consegnati dal dichiarante e che siano conformi alle specifiche AGEA (istruttoria della dichiarazione);

3) compilare la dichiarazione di giacenza utilizzando gli strumenti informatici predisposti da AGEA;

4) effettuare la stampa della dichiarazione utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione da AGEA (contestualmente sarà stampato anche il quadro H contenente le attestazioni del CAA);

5) far firmare la dichiarazione al dichiarante;

6) firmare la check list «quadro H» di conferma dell'avvenuta costituzione del fascicolo cartaceo e dell'istruttoria eseguita;

7) rilasciare la dichiarazione ad AGEA utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione da AGEA; con tale operazione, a seguito della protocollazione sul SIAN, si avvia il procedimento amministrativo;

8) archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti:
dichiarazione di giacenza firmata dal dichiarante e dei relativi allegati;

quadro H (v. allegato 1), firmato e timbrato dal responsabile dell'ufficio CAA;

distinta di ricezione AGEA.

4.3.2. Adempimenti relativi al fascicolo del produttore.

La circolare A.G.E.A. n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il riconoscimento della qualifica di un soggetto che presenta una domanda debba avvenire attraverso il «fascicolo aziendale».

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata.

La suddetta circolare A.G.E.A n. 35, stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun soggetto deve presentare, a corredo della propria domanda, per essere inserita nel fascicolo aziendale.

I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale.

I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'amministrazione.

In tutti i casi, la responsabilità dei procedimenti amministrativi ancora aperti al momento dell'eventuale revoca del mandato stesso, rimane in capo al CAA che ha presentato la domanda relativa.

Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si rimanda al documento «Manuale delle procedure - II Fascicolo aziendale».

4.3.3. Produttori che si avvalgono dell'assistenza del CAA - Comunicazione telematica.

I soggetti preposti al ricevimento delle dichiarazioni telematiche

sono individuati nei CAA - Centri di assistenza agricola ai quali si potranno rivolgere i dichiaranti che abbiano dato mandato a tali organismi.

Quindi, entro e non oltre il giorno 10 settembre, il dichiarante si recherà presso gli uffici del CAA al quale ha dato mandato portando con sé i dati frutto della ricognizione effettuata presso le proprie localizzazioni.

L'operatore del CAA inserirà i dati relativi alla dichiarazione, con le modalità descritte nei precedenti punti 4.3.1 e 4.3.2.

La conferma dei dati inseriti con l'apposita funzione implica il confluire degli stessi nel patrimonio della Base Dati del Sian che, quindi, rende disponibili i dati stessi ad AGEA ai comuni interessati, all'Ispettorato repressione frodi, all'assessorato regionale all'agricoltura di competenza, nonché all'organismo pagatore di competenza.

4.3.4. Produttori in proprio. Comunicazione tramite raccomandata.

Per i dichiaranti che non si avvalgano dell'assistenza di un CAA, dichiaranti in proprio, l'amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian.it, nella sezione accessibile a chiunque, una funzione disponibile per la stampa di un modello di dichiarazione in bianco.

Tale modello dovrà essere scaricato ed utilizzato in originale in quanto su esso è stampato un codice a barre (barcode) che fungerà da identificativo univoco. Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale e recanti il codice a barre univoco.

La funzione che permette lo scarico da internet del modello che i dichiaranti in proprio utilizzeranno inviandolo poi per raccomandata all'AGEA prevede che il richiedente indichi il proprio codice fiscale o CUAA al quale sarà abbinato il barcode identificativo univoco.

Per usufruire del modello, il dichiarante che non abbia la possibilità di reperirlo autonomamente può recarsi anche presso gli uffici della regione o dell'organismo pagatore competente per territorio che provvederanno a scaricarlo tramite un qualsiasi collegamento via internet.

La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonché della fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire all'AGEA in via Torino, 45 - 00184 Roma, con le modalità descritte in precedenza (v. par. 4) entro la citata data del 10 settembre, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA - Dichiarazione di giacenza - Campagna 2003/2004 - via Torino, 45 - 00184 Roma.

I dati anagrafici dei richiedenti, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

nome, cognome/ragione sociale - indirizzo, c.a.p. - comune (prov.), dichiarazione di giacenza - Campagna 2003/2004.

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e può contenere più di una dichiarazione, purché relative alla medesima figura giuridica.

5. Controlli istruttori.

5.1. Controlli formali.

I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza della dichiarazione ed in particolare la verifica:

della presenza della firma del richiedente;
della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' (par. 7.1.3 Documento di riconoscimento);
della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente) (par. 7.1.4 Controlli anagrafici e par. 7.1.5 Rappresentante legale).

5.2. Sottoscrizione della dichiarazione.

La sottoscrizione della dichiarazione e' un requisito indispensabile per la validita' della dichiarazione stessa. La mancata apposizione della firma comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

5.3. Documento di riconoscimento.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della dichiarazione non e' soggetta ad autenticazione ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di dichiarazione.

L'assenza del documento di identita' richiesto comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

5.4. Controlli anagrafici.

L'amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA, ove presente, del dichiarante. Se il CUAA non fosse indicato oppure risultasse errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), cio' comportera' la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'amministrazione procedera' alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione.

I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione, per rendere possibile l'invio di eventuali comunicazioni.

5.5. Rappresentante legale.

Nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale.

Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'amministrazione dara' opportuna segnalazione di anomalia.

Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione procedera' alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione.

I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione.

Le anomalie presenti sulle dichiarazioni saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 13 del regolamento CE n. 1282/2001.

Si precisa, altresì, che, qualora il dichiarante presenti

successivamente domanda di aiuti comunitari correlati alla stessa dichiarazione di giacenza, la presenza del fascicolo aziendale, che deve essere costituito alla presentazione della dichiarazione di giacenza, risulterà elemento determinante per il pagamento.

6. Trattamento e diffusione dei dati.

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge n. 675/1996.

La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli articoli 20 e 21 della predetta legge.

Si raccomanda agli enti ed organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 23 luglio 2004

Il titolare dell'ufficio monocratico
Gulinelli

Allegato A

(Si omette l'allegato)

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI GIACENZA DEI VINI E/O MOSTI.

AVVERTENZE GENERALI

Nella dichiarazione di giacenza sono indicati i volumi di vini e/o mosti detenuti dal dichiarante negli stabilimenti e nei depositi situati nel territorio di un Comune. Chi utilizzerà i servizi forniti dai CAA potrà fare un'unica dichiarazione riferita alle localizzazioni di più comuni, invece chi utilizzerà il modello da inviare per raccomandata all'Agea sarà costretto alla compilazione di un modello di dichiarazione di giacenza per ciascun Comune sul cui territorio il dichiarante detiene i vini o i mosti.

La dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. Eventuali quantità di vino o mosti viaggianti alla detta data devono essere dichiarati dal destinatario.

Eventuali prodotti vinicoli ottenuti da uve raccolte entro il 31 luglio non dovranno formare oggetto di dichiarazioni di giacenza in quanto sono da considerare come prodotti da dichiarare nella campagna che ha inizio il 1° agosto successivo.

1) Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche, le Cantine o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio.

2) Soggetti esonerati dall'obbligo.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di giacenza: - I consumatori privati;

- I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;

- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzino e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

3) Termine di presentazione della dichiarazione

Le dichiarazioni di giacenza sono presentate entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno relativamente al comune nel cui territorio si trovano i locali di conservazione dei prodotti di giacenza.

Le dichiarazioni presentate fuori termine sono sottoposte alle sanzioni di cui all'Art. 12 del Reg. CE n. 1282/2001.

La dichiarazione di giacenza è presentata per via telematica o per posta raccomandata rispettando le modalità di presentazione che saranno stabilite dall'ALEA e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO Sezione A) - Informazioni relative al dichiarante

In questa sezione devono essere indicate le generalità del dichiarante.

- In caso di DITTA INDIVIDUALE dovrà essere barrata la relativa casella e dovranno essere indicate: II CUAA o Codice Fiscale e la Partita Iva, qualora presente, il cognome e nome, il domicilio (indirizzo, numero civico, comune, CAP, e provincia).

- In caso di PERSONA GIURIDICA indicare II CUAA o Codice Fiscale e la Partita Iva, la ragione sociale, i dati della sede legale (indirizzo, numero civico, comune, CAP, e provincia).

In questa sezione dovranno, altresì, essere indicate le generalità del rappresentante (cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) legale della ditta qualora questa sia una persona giuridica. Nel caso di ditta individuale i dati relativi al rappresentante legale coincideranno con quelli relativi al titolare della ditta.

Sezione B) - Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti

In questa sezione devono essere indicati l'indirizzo ed il Comune in cui sono detenuti i prodotti oggetto di dichiarazione. Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo debitamente sottoscritto.

Sezione C) - Informazioni relative ai prodotti detenuti

prodotti ottenuti e detenuti sono indicati nella sezione B) alla voce:

- "produzione" : se si tratta di vino e/o mosti ottenuti e detenuti da produttori. Per produttore di vino o di mosto si intende chi ha proceduto alla trasformazione di uve proprie, e/o di mosti acquistati e/o propri, e/o di prodotti a monte del vino propri e/o acquistati.

"commercio" : se si tratta di vino e/o mosti acquistati e detenuti per la commercializzazione.

Pertanto, un produttore che ha anche acquistato vini e/o mosti e detiene parte di detti prodotti alla data del 31 luglio indicherà nelle righe da 1 a 6 e da 14 a 15 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti ottenuti dal produttore stesso e nelle righe da 7 a 13 e da 16 a 17 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti acquistati.

Nel caso in cui il produttore abbia proceduto all'assemblaggio di prodotti di propria produzione con prodotti acquistati senza effettuare alcuna trasformazione indica i relativi prodotti giacenti

alla voce "produzione" o "commercio" applicando il principio della proporzionalità oppure indica i prodotti giacenti alla voce "commercio".

I prodotti dichiarati sono espressi in ettolitri.

Le quantità devono essere indicate senza riportare i valori decimali relativi ai litri; si precisa che i quantitativi vanno arrotondati per difetto, cioè all'ettolitro inferiore, se i litri sono compresi tra 1 e 50; per eccesso, cioè all'ettolitro superiore, se i litri sono compresi tra 51 e 99. A titolo di esempio ettolitri 4,50 pari a litri 450, vanno indicati come ettolitri 4 mentre ettolitri 5,51 pari a litri 551, vanno indicati come ettolitri 6.

PRODUZIONE

Al rigo 1 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 2 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nei successivi righe.

Al rigo 2 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola ad indicazione geografica tipica, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nella successiva riga.

Al rigo 3 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga potranno essere indicati i vini da uve stramature quando sarà stabilita la relativa disciplina.

Al rigo 4 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.

Al rigo 5 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G..

Al rigo 6 devono essere riportate la somma delle quantità indicate ai righe da 1 a 5.

COMMERCIO

Al rigo 7 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 8 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.

Al rigo 8 devono essere indicate le quantità detenute di vini da tavola (rossi/rosati, bianchi e totale) con I.G.T. ad esclusione dei spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.

Al rigo 9 devono essere devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga potranno essere indicati i vini da uve stramature quando sarà stabilita la relativa disciplina.

Al rigo 10 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il

volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.

Al rigo 11 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G..

Al rigo 12 devono essere indicate le quantità di vini importati dai paesi terzi.

Al rigo 13 devono essere riportate la somma delle quantità indicate ai rigi da 7 a 12.

Ai rigi 14,15, 16, e 17 devono essere indicate le quantità rispettivamente di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato detenute espresse in ettolitri di mosto, e quindi nel loro effettivo volume senza applicazione di nessun coefficiente.

Sezione D); E); F); e G) - Informazioni relative ai vini DOC e DOCG ed ai vini spumanti, ai vini frizzanti ed ai vini liquorosi DOC e DOCG

In queste sezioni i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G, vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G, vini frizzanti D.O.C e D.O.C.G, vini liquorosi D.O.C e D.O.C.G devono specificare, per ogni tipo di vino, il codice e la descrizione completa del vino (es.: descrizione ") prevista dal disciplinare.

La ricerca del codice e' effettuata utilizzando le tabelle di codifica riportate in allegato. Si richiama l'attenzione dei dichiaranti che la codifica da utilizzare per la compilazione di dette sezioni. e' modificata rispetto a quella utilizzata negli anni precedenti e riprende quella utilizzata per la compilazione della dichiarazione delle superfici vitate..

Qualora la denominazione del prodotto detenuto non risulti presente nelle tabelle, nella colonna 'codice' dovrà essere indicata la dicitura 'N.C.' (non codificato), mentre nella colonna 'Denominazione' va riportata la dicitura prevista dal disciplinare.

Deve essere indicato il codice "9999" per i vini VQPRD importati da altri paesi comunitari.

Si fa presente, a scopo di maggior chiarezza, che la denominazione del vino deve essere riportata senza ulteriori specificazioni quali, ad esempio, nome della casa produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione o vinificazione, etc.

Non vanno indicati in tali sezioni quantitativi di vino in giacenza, per tipologia, inferiori all'ettolitro.

Nel caso di mosto di uve indicato nella sezione B, sotto la riga 5 e 10, la codifica deve essere riportata utilizzando il codice del vino al quale esso darà origine con l'avvertenza di riportare una 'V' successivamente al codice nella apposita colonna 'Mosto'.

Ad es.: il mosto parzialmente fermentato Moscato d'Asti atto a produrre Asti Spumante deve essere indicato nella sezione E utilizzando i codici 0013.

Sezione D) - Informazioni relative ai vini a D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna 'Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione e' insufficiente deve essere compilato l'apposito allegato debitamente sottoscritto, da inviare unitamente alla dichiarazione.

Sezione E) - Informazioni relative ai vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il

codice della DO corrispondente; nella colonna `Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantita' di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione e' insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione F) - Informazioni relative ai vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna `Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantita' di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri..

Se la sezione e' insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione G) - Informazioni relative ai vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna `Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantita' di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri..

Se la sezione e' insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Le quantita' riportate nelle righe `Totale' delle sezioni D, E, F, G, devono coincidere con le quantita' indicate rispettivamente alle righe 5 e 11 della sezione B sommate alle eventuali quantita' di mosto indicate.

0001 VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
0002 EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE
0003 ISCHIA
0004 FRASCATI
0005 BRUNELLO DI MONTALCINO
0006 BIANCO DI PITIGLIANO
0007 BARBARESCO
0008 BAROLO
0009 APRILIA
0012 VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
0013 ASTI O ASTI SPUMANTE E MOSCATO D'ASTI
0016 CAREMA
0017 GATTINARA 0018 ELBA
0019 SANGIOVESE DI ROMAGNA
0021 ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO
0024 ALBANA DI ROMAGNA
0026 LUGANA
0027 ROSSO CONERO
0029 VERDICCHIO DI MATELICA
0030 CHIANTI E CHIANTI CLASSICO
0031 TORGIANO
0032 SAN SEVERO
0033 BOTTICINO
0034 CELLATICA
0035 COLLIO GORIZIANO O COLLIO
0036 MONTEPULCIANO D'ABRUZZO
0037 COLLINE LUCCHESI
0038 BARDOLINO
0039 VALTELLINA
0040 ETNA
0041 ROSSO PICENO
0042 VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI

0043 MALVASIA DI CASORZO D'ASTI
0044 VALPOLICELLA
0046 SOAVE
0048 CIRO'
0049 CONEGLIANO VALDOBBIADENE
0050 BIANCHELLO DEL METAURO
0051 MARSALA
0052 MARTINA O MARTINA FRANCA
0053 LOCOROTONDO
0054 BREGANZE
0055 SIZZANO
0056 BOCA
0057 FARA
0058 COLLI EUGANEI
0060 MONTECARLO
0062 RUBINO DI CANTAVENNA
0063 BARBERA DEL MONFERRATO
0064 BARBERA D'ASTI
0065 LAGO DI CALDARO O CALDARO
0066 TAURASI
0067 GRECO DI TUFO
0068 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
0069 GAMBELLARA
0070 LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO
0071 LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE
0072 LAMBRUSCO DI SORBARA
0073 BARBERA D'ALBA
0074 NEBBIOLO D'ALBA
0075 FRIULI GRAVE
0076 COLLI ORIENTALI DEL FRIULI
0077 OLTREPO' PAVESE
0078 MARINO
0079 COLLI ALBANI
0080 AGLIANICO DEL VULTURE
0081 TEROLDEGO ROTALIANO
0082 BIANCO DI CUSTOZA
0083 AGLIANICO DEL TABURNO E TABURNO
0084 COLLI LANUVINI
0085 MATINO
0087 CASTEL DEL MONTE
0088 ORVIETO
0090 TRENTINO
0091 VERNACCIA DI SERRAPETRONA
0093 MOSCATO DI PANTELLERIA, PASSITO DI PANTELLERIA E PANTELLERIA
0094 VINI DEL PIAVE O PIAVE
0095 CORI
0099 PARRINA
0100 VERNACCIA DI ORISTANO
0101 OSTUNI
0102 COLLI DEL TRASIMENO O TRASIMENO
0103 ROSSESE DI DOLCEACQUA O DOLCEACQUA
0104 VELLETRI
0105 MOSCATO DI SORSO-SENNORI
0106 COLLI PESARESI
0108 MONICA DI CAGLIARI
0109 ALEATICO DI GRADOLI
0110 NASCO DI CAGLIARI
0111 MOSCATO DI CAGLIARI
0112 TREBBIANO D'ABRUZZO
0113 MALVASIA DI CAGLIARI
0114 CANNONAU DI SARDEGNA

0115 GIRO' DI CAGLIARI
0116 ALCAMO
0117 MALVASIA DI BOSA
0118 DOLCETTO D'ACQUI
0119 MONICA DI SARDEGNA
0120 VALDICHIANA
0121 FREISA D'ASTI
0122 DOLCETTO D'OVADA
0123 MONTECOMPATRI-COLONNA O MONTECOMPATRI
O COLONNA
0124 ALEATICO DI PUGLIA
0125 ZAGAROLO
0126 CESANESE DEL PIGLIO
0127 CINQUE TERRE E CINQUE TERRE SCIACCHETRA'
0128 GRIGNOLINO D'ASTI
0129 CERASUOLO DI VITTORIA
0130 CESANESE DI OLEVANO
0131 CESANESE DI AFFILE O AFFILE
0132 MOSCATO DI SIRACUSA
0133 TREBBIANO DI ROMAGNA
0134 MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO
0135 FREISA DI CHIERI
0136 SOLOPACA
0137 MALVASIA DELLE LIPARI
0138 COLLI BERICI
0139 COLLI TORTONESI
0140 MOSCATO DI NOTO NATURALE
O MOSCATO DI NOTO
0141 CASTELLER
0142 GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE
0143 DOLCETTO DI DIANO D'ALBA O DIANO D'ALBA
0144 DOLCETTO D'ASTI
0145 DOLCETTO D'ALBA
0146 DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI
0147 ROSSO DI CERIGNOLA
0148 GAVI O CORTESE DI GAVI
0150 DOLCETTO DI DOGLIANI
0152 PRIMITIVO DI MANDURIA
0153 MOSCATO DI TRANI
0154 CERVETERI
0155 FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI
0156 NURAGUS DI CAGLIARI
0160 COLLI MACERATESI
0161 ALTO ADIGE O SUDTIROL
0162 VALDADIGE
0163 CARMIGNANO
0164 DONNICI
0165 FALERIO DEI COLLI ASCOLANI O FALERIO
0166 FRIULI AQUILEIA
0167 SAVUTO
0168 POLLINO
0170 FRIULI LATISANA
0171 BIANCO CAPENA
0172 COLLI BOLOGNESI
0173 CAMPIDANO DI TERRALBA
0174 CACCE MMITTE DI LUCERA
0175 BIANCO DELLA VAL DI NIEVOLE
0176 SALICE SALENTINO
0178 SQUINZANO
0179 VALCALEPIO
0180 COPERTINO

0182 MONTESCUDAIO
0183 LESSONA
0184 FARO
0185 ROSSO BARLETTA
0186 CARIGNANO DEL SULCIS
0187 RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO
O GARDA BRESCIANO
0188 MONTEELLO E COLLI ASOLANI
0189 CAPRI
0190 MORELLINO DI SCANSANO
0191 FIANO DI AVELLINO
0192 LAMEZIA
0193 S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO
0194 ROSSO CANOSA
0196 BRAMATERRA
0197 CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO
0198 MELISSA
0199 LEVERANO
0200 MONTEFALCO SAGRANTINO
0201 BRINDISI
0202 MOSCATO DI SARDEGNA
0203 COLLI ALTOTIBERINI
0204 BIANCO PISANO DI SAN TORPE'
0205 CAPRIANO DEL COLLE
0206 GRECO DI BIANCO
0207 CANDIA DEI COLLI APUANI
0208 MANDROLISAI
0209 COLLI PERUGINI
0210 COLLI DI PARMA
0211 VESUVIO
0212 POMINO
0213 ALEZIO
0214 BIFERNO
0215 GRAVINA
0216 PENTRO DI ISERNIA
0217 BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA
0218 GABIANO
0219 ROSSO DI MONTALCINO
0220 ORTA NOVA
0221 SAN COLOMBANO AL LAMBRO O SAN COLOMBANO
0222 COLLI PIACENTINI
0223 MOSCADELLO DI MONTALCINO
0224 LACRIMA DI MORRO O LACRIMA DI MORRO D'ALBA
0225 ROERO
0226 VAL D'ARBIA
0227 VALLE D'AOSTA O VALLEE D'AOSTE
0228 LISON PRAMAGGIORE
0229 CARSO
0231 NARDO'
0232 LAMBRUSCO MANTOVANO
0233 GIOIA DEL COLLE
0234 ARBOREA
0236 LESSINI DURELLO
0237 RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO
0238 VERMENTINO DI SARDEGNA
0239 RIVIERA LIGURE DI PONENTE
0240 CAGNINA DI ROMAGNA
0241 PAGADEBIT DI ROMAGNA
0242 ROSSO DI MONTEPULCIANO
0243 BOSCO ELICEO
0244 LIZZANO

0245 COLLI MARTANI
0246 FALERNO DEL MASSICO
0247 COLLI DI LUNI
0248 BIANCO DELL'EMPOLESE
0249 CILENTO
0251 COLLI AMERINI
0252 VAL DI CORNIA
0253 COLLI DELL'ETRURIA CENTRALE
0254 CASTEL SAN LORENZO
0255 VIGNANELLO
0256 GENAZZANO
0257 LOAZZOLO
0258 MONTEFALCO
0259 CONTESSA ENTELLINA
0260 GUARDIA SANFRAMONDI O GUARDIOLO
0261 AVERSA
0262 TRENTO
0263 SANT'AGATA DE' GOTI O SANT'AGATA DEI GOTI
0264 TORGIANO ROSSO RISERVA
0265 COLLI DI CONEGLIANO
0266 CAMPI FLEGREI
0267 ELORO
0268 PENISOLA SORRENTINA
0269 MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA
0270 SAN VITO DI LUZZI
0271 SCAVIGNA
0272 COLLINE NOVARESI
0273 PIEMONTE
0274 BARCO REALE DI CARMIGNANO O ROSATO
DI CARMIGNANO O VIN SANTO DI CARMIGNANO
O VIN SANTO DI CARMIGNANO OCCHIO DI PERNICE
0275 MONFERRATO
0276 LANGHE
0277 ANSONICA COSTA DELL'ARGENTARIO
0278 ESINO
0279 COSTA D'AMALFI
0280 ROMAGNA ALBANA SPUMANTE
0281 COLLINE DI LEVANTO
0282 MENFI
0283 BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI
0284 ALGHERO
0285 SARDEGNA SEMIDANO
0286 FRIULI ANNIA
0287 SAMBUCA DI SICILIA
0288 FRANCIACORTA
0289 VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO
0290 TERRE DI FRANCIACORTA
0291 VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO
0292 VERBICARO
0293 SANTA MARGHERITA DI BELICE
0294 SANT'ANTIMO
0295 BIVONGI
0296 CIRCEO
0297 SAN GIMIGNANO
0298 TARQUINIA
0299 CONTROGUERRA
0300 CONTEA DI SCLAFANI
0301 COLLI ETRUSCHI VITERBESI
0302 PINERONESE
0303 CANAVESE
0304 COLLINE SALLUZZESI

0305 COSTE DELLA SESIA
0306 GARDA
0307 COLLI DELLA SABINA
0308 VIN SANTO MONTEPULCIANO
0309 CASTELLI ROMANI
0310 REGGIANO
0311 COLLI DI RIMINI
0312 COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA
0313 VERMENTINO DI GALLURA
0314 BRACHETTO D'ACQUI
0315 ALBUGNANO
0316 ASSISI
0317 COLLI D'IMOLA
0318 COLLI DI FAENZA
0319 GALATINA
0320 GALLUCCIO
0321 GARDA COLLI MANTOVANI
0322 GHEMME
0323 GOLFO DEL TIGULLIO
0324 RENO
0325 SANNIO
0326 CAPALBIO
0327 CORTONA
0328 MOTECUCCO
0329 SOVANA
0330 VIN SANTO DEL CHIANTI
0331 RIESI
0332 MONREALE
0333 ALTA LANGA
0334 ARCOLE
0335 ATINA
0336 BARDOLINO SUPERIORE
0337 CISTERNA D'ASTI
0338 COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO
0339 COLLI ROMAGNA CENTRALE
0340 COLLINA TORINESE
0341 DELIA NIVOLELLI
0342 LAGO DI CORBARA
0343 MERLARA
0344 MOLISE O DEL MOLISE
0345 MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE
0346 NETTUNO
0347 OFFIDA
0348 ORCIA
0349 PORNASSIO O ORMEASCO DI PORNASSIO
0350 RAMANDOLO
0351 RECIOTO DI SOAVE
0352 ROSSO ORVIETANO O ORVIETANO ROSSO
0353 SCANZO O MOSCATO DI SCANZO
0354 SCIACCA
0355 SFORZATO DI VALTELLINA O SFURST DI VALTELLINA
0356 SOAVE SUPERIORE
0357 TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI
0358 VAL POLCEVERA
0359 VALSUSA
0360 VALTELLINA SUPERIORE
0361 VICENZA
9999 VQPRD, VFQPRD, VSQPRD, VLQPRD PRODOTTI
IN ALTRI PAESI COMUNITARI